

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com scaramellastefania@libero.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

della signora **Claudia BELLI**, nata a Roma (RM) il 27 gennaio 1990 C.F.: BLLCLD90A67H501L e residente a Roma alla Via Marco Rutilio, 40 rappresentata e difesa ai fini del presente ricorso dagli Avv.ti Michele Mirante (C.F.; MRNMHL76S12L182 michelemirante@ordineavvocatiroma.org telefax 06.45.44.05.27) e Stefania Scaramella (C.F. SCR SFN 53E44 H501U stefaniascaramella@ordineavvocatiroma.org telefax 06.45.44.05.27), ed elettivamente domiciliata, in virtù di procura allegata al presente atto, in Roma 00195 alla Piazza dei Martiri di Belfiore, 4, presso lo studio dei suddetti avvocati procuratori;

- Ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, già Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del sindaco o rapp.te pro tempore, con sede in Roma (RM) alla Piazza del Campidoglio, n. 1, indirizzo P.E.C.: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it e domiciliata presso l'avvocatura Capitolina protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it;

- resistente -

e nei confronti di

della signora **Elena SARNO** nata a Roma il 21 luglio 1977 C.F.SRNLNE77L61H501L ed ivi residente in Roma via Pio IX n.240 (posizione graduatoria finale 369);

- Controinteressato -

E della signora **Alma DI ANTONIO** nata a Roma il 19 dicembre 1990 C.F.: DNTMLA90T19H501K e residente in Roma 00133 alla via Itala n.16 (posizione graduatoria finale 323);

- Controinteressato -

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,

- a) Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1) adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la “*procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”*”
- b) Dell’allegato A annesso alla suddetta determina (doc. 2), denominato *graduatoria finale* e dell’allegato B, annesso alla suddetta determina (doc. 3) denominato *elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato,*

nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 475 con punti 15,00000 anziché nella posizione 263 con punti 16,03888 e, specificatamente, nella misura in cui l’odierna ricorrente, in violazione dell’art. 3 del Bando (doc. 4) relativo alla “*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03 agosto 2018 (doc. 5), non si è vista attribuire nella graduatoria finale allegato A (doc. 2) e nell’allegato B (doc. 3) il punteggio di 1,03888 punti in base ai titoli professionali e di servizio, relativo al “Servizio effettivo, fino ad un massimo di 10 anni complessivi, prestato: - con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell’Amministrazione di Roma Capitale nei nidi a gestione diretta, nelle sezioni “Progetto un ponte presso la scuola” di Roma Capitale e presso altre strutture educative capitoline per bambini da 3 mesi a 3 anni, in qualità di educatori supplenti: 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale,

intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultante dal totale, sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni”.

- c) di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi;

* * *

- La ricorrente, sig.ra **Claudia Belli**, come in epigrafe generalizzata, è stata dipendente di Roma Capitale in qualità di educatrice supplente di asilo nido con contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 (doc. 6);

- l'odierna ricorrente, pertanto, al momento della presentazione della domanda e fin da quattro anni prima, ossia dal 2014, ha effettivamente prestato servizio alle dipendenze di Roma Capitale in qualità di educatore di asilo nido in base ad una graduatoria, utilizzata da Roma Capitale, per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore supplente di asilo nido.

- in base all'art. 31 del Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996 (doc. 7), infatti, l'amministrazione capitolina poteva avvalersi, negli asili nido, di educatori supplenti inseriti in una graduatoria generale, da cui derivano le graduatorie su base circoscrizionale, ora municipale;

- l'odierna ricorrente, partecipava alla procedura selettiva pubblica suddetta presentando, nel termine di legge, la relativa domanda di cui al protocollo GB-2018-75453 in data 4 settembre 2018 (doc. 8) finalizzata, essendo già educatrice supplente a tempo determinato, al conseguimento di un contratto a tempo indeterminato, con cui dichiarava, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000,

a) di essere in possesso di due titoli di cultura, oltre a quello di accesso al bando, quale una laurea in scienze dell'educazione e formazione ed un corso di perfezionamento in lingua inglese,

b) di essere inserita nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di asilo nido, come da provvedimento n° 314 del 2 febbraio 2010, ed in cui dichiarava

c) di aver prestato effettivo servizio con contratti a termine per un totale di 374 giorni lavorativi dal 2014 al 2018 (76+169+127+2) come si evince anche da tutti i cedolini in atti relativi al periodo prestato (doc. 6).

- Successivamente, sulla base della sola valutazione dei titoli di cultura e di servizio, (e non quindi sulla prova d'esame scritta), veniva adottata dalla Commissione Esaminatrice una graduatoria provvisoria nel 2018, in base alla quale alla ricorrente, in posizione 422, veniva attribuito un punteggio complessivo di 6,038888931 (doc. 9);

- Il suddetto punteggio era derivante dalla somma dei titoli di cultura e titoli professionali e di servizio ex art. 3 del bando, in base al quale alla ricorrente venivano assegnati

a) **2 punti**, come previsto dall'art. 3 del bando, di cui 1,5 punti per aver conseguito una laurea in scienze dell'educazione e formazione e di cui 0,5 punti per aver conseguito un corso di perfezionamento e/o specializzazione *post lauream* in lingua inglese;

b) **3 punti**, come previsto dall'art. 3 del bando, per essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido;

c) **1,038888931 punti**, come previsto dall'art. 3 del bando, per il servizio già prestato dalla ricorrente alle dipendenze di Roma Capitale, in qualità di educatrice supplente, nella misura di 0,50 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Computato dalla commissione dividendo i giorni lavorativi già prestati, alla data della domanda, come supplente pari a 374 diviso 180 e moltiplicato per 0,50 punti per ciascun anno e quindi in base all'operazione $374 \div 180$ (un anno lavorativo) per 0,50 uguale 1,038888931 ($374 : 180 \times 0,50 = 1,038888931$).

- Successivamente la ricorrente sosteneva la prova d'esame scritta, in base all'art. 4 del bando, ed otteneva il massimo del punteggio attribuibile, ossia **10 punti** (doc. 10).

- tale punteggio della prova d'esame scritta di 10 punti, essendo superiore a 7, in conformità dell'art. 5 comma 4 del bando ed in base all'allegato B (doc. 3) della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1), determinava, e tuttora determina l'accesso e quindi l'idoneità della ricorrente ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi l'accesso della ricorrente alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (di cui nel prosieguo se ne parlerà in relazione al *periculum in mora* ai fini della tutela cautelare).

- Il punteggio della ricorrente, pertanto, comprensivo dei titoli di servizio pari a 6,038888931 e del punteggio per la prova scritta pari a 10 sarebbe dovuto essere complessivamente pari alla somma di **16,038888931 arrotondato per difetto a 16,03888**;
- All'esito dei lavori della Commissione Esaminatrice, con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020, veniva adottata la graduatoria di merito pubblicata all'Albo Pretorio Capitolino in data 18/12/2020 e notiziata nella G.U. IV serie speciale – Concorsi ed Esami – del 5/1/2021 (doc. 11).
- In base alla suddetta graduatoria la ricorrente veniva collocata in posizione 23 e le venivano assegnati in totale 15 punti, anziché 16,03888, di cui 2 punti ex art. 3 del bando per titoli di cultura, di cui 3 punti ex art. 3 del bando per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per gli educatori supplenti, e di cui 10 punti per la prova scritta di esame ex art. 4 del bando mentre non le venivano ingiustamente assegnati 1,03888 punti per il servizio prestato in spregio all'art. 3 del bando.
- La ricorrente, pertanto, presentava, come previsto dal bando ex art. 3 ultima parte, a mezzo pec in data 29 dicembre 2020 (doc. 12), un'istanza di riesame del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, chiedendo che le fosse attribuito anche il punteggio di 1,03888 punti, come previsto dall'art. 3 del bando, per il servizio già prestato dalla ricorrente alle dipendenze di Roma Capitale in qualità di educatrice supplente, nella misura di 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale e quindi per ogni 180 giorni ed al fine dell'attribuzione di un punteggio totale pari a 16,03888 (15 già assegnati + 1,03888 non assegnati).
- Con Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 di pari data, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nella persona del Direttore dott.ssa Lucia Roncaccia, stante l'elevato numero di istanze di riesame, presentate da n° 1800 candidati su un totale di n° 4494 candidati, sospendeva l'efficacia della suddetta graduatoria e quindi della Determinazione Dirigenziale n° 2247 del 18/12/2020, non oltre il 30 aprile 2021 (doc. 13);
- Successivamente con Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile 2021 numero protocollo GB/30419/2021, di pari data, la sospensione della graduatoria suddetta veniva prorogata fino al 30 giugno 2021 (doc. 14);

- All'esito del riesame di tutte le istanze da parte della Commissione Esaminatrice, con la Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1), oggetto di impugnazione del presente giudizio, veniva approvata la graduatoria finale, come da allegato A (doc. 2), nonché la graduatoria degli idonei alla stabilizzazione, come da Allegato B (doc. 3), che anch'esse si impugnano, con cui l'odierna ricorrente Claudia Belli, in violazione dell'art. 3 del Bando (doc. 3), continuava a vedersi definitivamente assegnare un punteggio totale pari a **15,00000** anziché, come dovuto, pari a **16,03888**;

- La Commissione Esaminatrice, a seguito dell'istanza di revisione prodotta dalla ricorrente, non revisionava né correggeva alcunché andando a confermare, in modo illegittimo, erroneo ed ingiusto, il punteggio di 15 punti, non attribuendo in via definitiva alla ricorrente il punteggio per il servizio prestato pari a 1,03888 dovuto, in spregio all'art. 3 del bando, in ragione di 0,5 punti per ogni anno lavorato.

- si evidenzia, infine, che la mancata attribuzione dei 1,03888 punti, per il servizio prestato, non può essere oggetto di ulteriore riesame, come da avviso di Roma Capitale dell'8 luglio 2021 (doc. 15), secondo cui *“non sarà possibile presentare e prendere in considerazione ulteriori istanze di riesame, ferma restando la possibilità di ricorrere alla competente autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge”* e che, pertanto, alla ricorrente non rimane che impugnare la graduatoria finale del 5 luglio 2021, con gli annessi allegati A e B, che si ritiene illegittima e lesiva dei diritti e degli interessi della signora Claudia Belli e che, pertanto, deve essere annullata nella parte e nella misura in cui non le attribuisce i suddetti 1,03888 e/o per i seguenti motivi di

DIRITTO

- a) **Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'art. 3 del bando nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente i 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del bando commi 2, 3 e 4 ed ultimo comma. Violazione dell'art. 97 della Cost. e della L. 241 del 1990 dell'art. 3 e dell'art. 6 lett. b..**
- Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 43, 46 e 47, 71, commi 2 e 3 e 75 del D.P.R. n. 445/2000.**

Eccesso di potere. Erroneità e difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.

Come già rappresentato nella parte narrativa del presente ricorso l'odierna ricorrente, nella qualità di educatrice supplente di Asilo Nido di Roma Capitale, ha prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato fin dal 2014 e fino al 2018, come da cedolini in atti (doc. 6).

Avendo prestato servizio per 374 giorni lavorativi, lascia, pertanto, sgomenti la valutazione della Commissione Esaminatrice che, in aperta violazione dell'art. 3 del bando, non le ha attribuito, nella graduatorie endo-procedimentali ed in quella finale del 5 luglio 2021, il punteggio di 1,03888 dovuti al servizio effettivamente prestato, dalla ricorrente, con contratti a tempo determinato in qualità di educatrice supplente negli asili nido di Roma Capitale.

Si ritiene, pertanto, che la Commissione Esaminatrice abbia, in difetto e/o in errore di istruttoria, omesso di considerare il servizio prestato pari a 374 giorni lavorati, che si traduce, prevedendo il bando 0,5 punti ogni 180 giorni lavorati (o per ogni anno lavorativo) in 1,03888 punti ($374:180 \times 0,5 = 1,03888$).

La ricorrente, infatti, indicava già nella domanda di partecipazione di aver espletato, alle dipendenze di Roma Capitale ed in qualità di educatrice supplente, n° 374 giorni di servizio (76+169+127+2), e non si vede come la Commissione abbia ritenuto, se non in difetto e/o errore di istruttoria ed in violazione di legge, che non avesse prestato alcun servizio non attribuendole, nella graduatoria definitiva, i 1,03888 punti.

A ciò si aggiunge che la dichiarazione della ricorrente, di aver prestato il servizio di 374 giorni in qualità di educatore di asilo nido supplente, è stata rilasciata, in conformità dell'art. 3 comma 2 del bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e quindi con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Ne consegue che, pertanto, la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente abbia violato, nella fase endo-procedimentale di accertamento d'ufficio delle dichiarazioni presentate dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 suddetti, l'art. 43 comma 1 del D.P.R. n° 445 del 2000 nella misura in cui: *“non ha acquisito d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni”* nel caso di specie, i contratti di lavoro a termine della ricorrente

nel periodo 2014 - 2018, o, in alternativa, “*non ha accettato d’ufficio la dichiarazione sostitutiva prodotta*” dalla ricorrente unitamente alla domanda.

A ciò si aggiunge che la Commissione Esaminatrice e, per essa, l’amministrazione resistente in fase di controllo dei titoli di servizio, come dichiarati e certificati dalla ricorrente, tra cui quello di aver prestato servizio per 374 giorni, come espressamente certificato nella domanda, abbia violato, altresì, l’art. 71 commi 2, 3 del D.P.R. 445 del 2000, articolo richiamato dall’art. 3 comma 4 del bando, nella misura in cui, rispettivamente,

- In violazione del comma 2, la Commissione Esaminatrice non risulta aver consultato, in difetto di istruttoria, “*direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero*” non abbia richiesto “*alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi*”. Poiché qualora li avesse consultati e richiesto tutti i contratti di lavoro a termine della ricorrente, avrebbe dovuto necessariamente constatare che la ricorrente, in qualità di educatrice supplente, aveva già prestato servizio con contratti a termine per 374 giorni.
- In Violazione del comma 3, rimanendo fermo il punto che la ricorrente ha tempestivamente e legittimamente certificato e dichiarato, contestualmente alla domanda di partecipazione, il servizio prestato, poiché, anche nella denegata ipotesi questa dichiarazione della ricorrente avesse presentato delle irregolarità, come ad esempio un’ errata indicazione delle scuole dei periodi o dei giorni di servizio prestato, la Commissione Esaminatrice, in spregio al comma 3, e quindi in difetto di istruttoria, non avrebbe dato notizia alla ricorrente di tale irregolarità non permettendole di regolarizzare o completare e quindi di sanare l’irregolarità medesima.

A ciò si aggiunge che la Commissione Esaminatrice, da intendersi come responsabile del procedimento *de quo*, in violazione dell’art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241 del 1990, in base al quale il responsabile del procedimento “*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*”, **non** ha, in difetto o in errore dell’istruttoria, ed in violazione del suddetto art. 6 comma 1 lett. b):

- Accertato l'esistenza di contratti a termine tra l'amministrazione e la ricorrente antecedenti dal 2014 al 2018,
- Non ha ordinato agli uffici competenti dell'amministrazione capitolina l'esibizione e la produzione di tutti tali contratti;
- Non ha chiesto alla ricorrente, nella ipotesi in cui quest'ultima fosse incorsa in una irregolarità e quindi avesse indicato un periodo di lavoro o una scuola in modo errato, incompleto o irregolare, di poterla rettificare e/o regolarizzare.

Qualora vi fosse stata un'irregolarità, infatti, nella dichiarazione della ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto, infatti, notiziare la ricorrente, in conformità all'art. 1° art. 71 commi 2 e 3 del D.P.R. 445 del 2000 e art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241 del 1990, in modo da permetterle, contestualmente all'istanza di riesame, di eventualmente rettificare e/o correggere le proprie dichiarazioni.

Mentre la Commissione, in spregio ed in violazione delle anzidette norme, non ha mai notiziato la ricorrente che, in fase endo-procedimentale, vi fosse stata una irregolarità nella dichiarazione del servizio prestato non permettendo alla ricorrente di rettificare, completare o eventualmente correggere la dichiarazione, relativamente alle scuole, al periodo o giorni di servizio prestato.

Ma vi è di più.

La Commissione Esaminatrice, infine, non ha neppure motivato, in spregio all'art. 3 della L. 241 del 1990, la mancata attribuzione dei 1,03888 punti nella graduatoria finale del 5 luglio 2021, nonostante, in base alle risultanze dell'istruttoria quali le dichiarazioni della ricorrente, i tre punti, per il servizio prestato, le si sarebbero dovuti assegnare.

Da ultimo si precisa che, nell'ipotesi in cui la Commissione Esaminatrice avesse ritenuto, per errore o in difetto di istruttoria, non veritiera la dichiarazione della ricorrente, in ordine al servizio prestato nei periodi indicati nella domanda e per un totale di 374 giorni, e conseguentemente avesse ritenuto che la medesima fosse decaduta dal beneficio contenuto nella dichiarazione, quali i 1,038888 punti *de quibus*, si ritiene che a tale conclusione la Commissione sarebbe pervenuta in spregio agli artt. 71, 75 comma 1 del D.P.R. 445 del 2000 come richiamati dall'art. 3 comma 4 del bando poiché corrisponde, invece, al vero il fatto che la ricorrente abbia effettivamente prestato servizio come educatrice supplente con contratti di lavoro a termine alle dipendenze di Roma Capitale.

E non si vede come, di fronte ad una dichiarazione della ricorrente sul servizio prestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, e di fronte alla

produzione probatoria in termini di cedolini relativi a tutto il rapporto di lavoro (doc. 6), la resistente, nel presente giudizio, possa provare il contrario ossia possa provare, essendone onerata, che la ricorrente non abbia prestato alcun servizio.

Si appalesa, concludendo, oltre ad una violazione di legge di tutte le norme su richiamate altresì un eccesso di potere, un difetto e/o errore di istruttoria e/o un errore dei presupposti giuridici e fattuali da parte della Commissione Esaminatrice e per essa dell'amministrazione resistente. Oltre che si appalesa una manifesta illogicità, contraddittorietà irragionevolezza ed ingiustizia dell'agire amministrativo avverso.

* * *

Tutto quanto in tale ricorso esposto, argomentato e dedotto, ed ogni contraria argomentazione contestata e disattesa, la ricorrente, signora **Claudia Belli**, *ut supra*, difesa e rappresentata fa

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via subordinata, considerata la mancata conoscenza della motivazione in base alla quale la Commissione Esaminatrice ha omesso nella graduatoria finale l'attribuzione alla ricorrente di 1,03888 per il servizio prestato, piaccia al TAR adito disporre l'acquisizione dei verbali che hanno determinato la mancata attribuzione dei suddetti punti alla ricorrente nella graduatoria finale.

ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati già superiore ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria nelle posizioni da 263 a 474 compresi.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale della resistente Roma Capitale secondo le modalità che l'Ecc.mo Tar adito vorrà prescrivere ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a..

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* è *in re ipsa*.

Infatti il servizio prestato dalla ricorrente, con contratti a termine ed in qualità di educatrice supplente alle dipendenze di Roma Capitale, a cui consegue l'attribuzione dei 1,03888 punti, in ragione dei 374 giorni lavorati, illegittimamente omessi dalla Commissione nella graduatoria finale, è stato certificato e dichiarato dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000.

Inoltre, la ricorrente ha provato per *tabulas*, come da cedolini in atti, non solo di aver prestato il servizio ma anche la quantità del servizio prestato e dei giorni lavorati complessivi dal 2014 al 2018. Con la conseguenza logico giuridica che, avendo prestato servizio dal 2014 al 2018, non può vedersi attribuire il relativo punteggio in base all'art. 3 del bando.

Si ritiene, pertanto, fondato il diritto della ricorrente ad avere 1,03888 punti in più e, conseguentemente a vedersi scalare la graduatoria dalla posizione ora assegnata 475 a quella di 263 con indubbi vantaggi, come dappresso vedremo.

Quanto al requisito del *periculum in mora* si rappresenta che l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio, rimarrebbe nella posizione 475 anziché in quella rivendicata pari a 263 e sarebbe pregiudicata

- sia nella scelta dei contratti a termine assegnandi dall'amministrazione resistente a settembre 2021, avvenendo la scelta dei contratti a termine, in relazione alla loro durata ed ubicazione dell'Asilo Nido, proprio in base alla graduatoria con la conseguenza che chi ha una posizione anteriore ha maggiore scelta sulla durata contrattuale e sulla sede di lavoro, rispetto a chi ha una posizione subalterna, e, soprattutto,
- sia nella possibilità di ottenere, in via immediata, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta amministrazione capitolina, con la conseguente incidenza negativa e definitiva sulla posizione professionale, sull'anzianità di servizio e con anche la conseguente perdita di tutte le retribuzioni *medio tempore* maturande.

Si evidenzia, infatti, che la procedura selettiva de qua è finalizzata sia alla formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e, soprattutto per assunzioni a tempo indeterminato e quindi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

La ricorrente, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del bando avendo conseguito nella prova scritta di esame un punteggio pari a 10, e quindi superiore a 7, è **risultata**

idonea, essendo altresì inserita nell'Allegato B (doc. 3) **ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.**

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato e quindi di stabilizzazione avverrà, come precisato dall'art. 5 comma 4 del bando, in base alla graduatoria di cui all'Allegato A. E ne consegue che è evidente il *periculum in mora* poiché la ricorrente, nelle more del presente giudizio, oltre a non poter scegliere in via prioritaria rispetto alle altre quale contratto a termine stipulare, si vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, agognata ormai da oltre un settennio, poichè nelle more del giudizio rimarrebbe ferma nella posizione n° 475 della graduatoria, anziché, risalire fin da subito, grazie al rimedio cautelare, nella posizione 263 con notevole probabilità di essere stabilizzata entro l'anno corrente anziché attendere la stabilizzazione *sine die*.

* * *

Alla luce di quanto fin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe generalizzata, difesa e rappresentata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo TAR adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattese,

In via cautelare:

attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la mancata immediata, assunzione a tempo indeterminato, voglia:

disporre **la sospensione dell'efficacia esecutiva**

Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1) quale graduatoria finale, come meglio in epigrafe indicata, degli allegati A e B annessi alla suddetta determina (docc. 2 e 3), come meglio in epigrafe indicati e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi,

nella parte in cui la ricorrente viene, nella graduatoria finale, collocata nella posizione 475 con punti 15,00000 anziché, come dovuto, nella posizione 263 con punti 16,03888 e, il tutto con ogni conseguente ordine di rettifica a carico della amministrazione resistente del punteggio e della posizione della ricorrente e con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione.

Nel merito:

annullare in via definitiva i provvedimenti tutti impugnati di cui sopra, da intendersi ivi integralmente trascritti e riportati **nella parte in cui la ricorrente viene nella graduatoria finale collocata nella posizione 475 con punti 15,00000 anziché, come dovuto, nella posizione 263 con punti 16,03888** e di tutti gli eventuali atti agli stessi preordinati consequenziali ovvero connessi, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini ed agli effetti degli artt. 133 co. 3 c.p.c. i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere tutti gli avvisi relativi al presente procedimento alle pec come in epigrafe indicate.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di diritto del lavoro di valore indeterminabile ma che è esente come da dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito che si allega (doc. 19).

Si deposita in copia conforme all'originale la seguente documentazione:

- 1) Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021;
- 2) Allegato A, graduatoria finale;
- 3) Allegato B, elenco idonei;
- 4) Bando relativo alla Procedura selettiva pubblica *de qua*;
- 5) Estratto Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 3 agosto 2018;
- 6) Copia cedolini della ricorrente dal 2014 al 2018 attestanti la quantità del lavoro prestato;
- 7) Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996;
- 8) Domanda di partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva pubblica di cui al protocollo GB-2018-75453 del 4 settembre 2018;
- 9) Estratto Graduatoria Provvisoria del 2018;
- 10) Estratto esito prova scritta educatori asilo nido;
- 11) Graduatoria di merito adottata con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020;
- 12) Istanza di riesame della ricorrente del 29 dicembre 2020 con ricevute di invio accettazione e consegna pec del 23 dicembre 2020;

- 13) Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 del 12 gennaio 2021;
- 14) Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile 2021 numero protocollo GB/30419/2021 del 28 aprile 2021;
- 15) Avviso di Roma Capitale dell'8 luglio 2021;
- 16) Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito;

Roma, 22 luglio 2021

Avv. Michele Mirante

Avv. Stefania Scaramella